

Prot. n. 188/1022 TRIB. del 18.2.2022

Prot. n° 45.I Procura del 19/1/2022



TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORRE ANNUNZIATA

Oggetto: Verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4-*quinqüies* del DL 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dall'art. 3 del DL 7 gennaio 2022, n. 1, e all'art. 9-*bis* del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, relative all'accesso agli uffici giudiziari dei soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale, del pubblico e dell'utenza.

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

Visto il provvedimento a firma congiunta emesso in data 14.10.2021, come modificato in data 25.10.2021 e 15.11.2021 e, da ultimo, prorogato in data 30.12.2021 sino al 31.3.2022, relativo all'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati professionali ed onorari, del personale dell'amministrazione giudiziaria, dei soggetti che ivi prestano la propria attività lavorativa, degli Avvocati, del personale di polizia giudiziaria e di altri soggetti;

Visto il successivo provvedimento a firma congiunta emesso in data 10.1.2022, relativo all'accesso agli uffici giudiziari dei difensori (avvocati e praticanti avvocati), consulenti tecnici, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, ai sensi dell'art. 9-*sexies* del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, che ha esteso, con efficacia dall'8.1.2022, anche ai soggetti su indicati il divieto di accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non posseggono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19;

Visto l'art. 4 *quater*, del DL 1.4.2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28.5.2021, n. 76, inserito dall'art. 1 del DL 7.1.2022, n.1, il quale ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per il Covid-19, immediatamente operativo e in vigore sino al 15.6.2022, per i soggetti che entro tale data abbiano compiuto i 50 anni di età, fatta eccezione per i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore;

Visto l'art. 4 *quinqüies* del DL 1.4.2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28.5.2021, n. 76, inserito dall'art. 1 del DL 7.1.2022, n.1, il quale ha previsto che, a decorrere dal 15.2.2022, il personale delle amministrazioni pubbliche, i magistrati ordinari ed onorari, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, ai quali si applica l'obbligo vaccinale, per accedere ai luoghi di lavoro, devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione dal Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*) del decreto legge n. 52 del 2021, facendo loro divieto di accedere ai luoghi di lavoro in violazione di tale obbligo e ponendo a carico dei responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la verifica del rispetto di tale obbligo;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 3 del DL 7 gennaio 2022, n. 1, il quale ha previsto che, a far data dal 1° febbraio 2022, o, se diversa, dalla data di efficacia del DPCM previsto dal medesimo art. 9, comma 1-*bis*, lettera b), e fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai pubblici uffici è

consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, dello stesso DL;

Ritenuto che tale ultima disposizione si applichi anche al pubblico, ai visitatori e agli utenti del servizio giustizia che accedano agli uffici giudiziari, fatta eccezione per i testimoni, gli imputati, le parti civili, i responsabili civili, l'attore, il convenuto e tutte le parti del processo civile o penale (ai quali vanno assimilati l'indagato, le persone informate sui fatti e la persona offesa del procedimento), espressamente esclusi dall'art. 9 sexies, comma 8, del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 3 del DL 7 gennaio 2022, n. 1, dall'obbligo del possesso del *green pass*;

Visto il decreto n. 1/22 datato 8.1.2022 del Procuratore Generale e dell'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Napoli, con il quale è stato disposto che:

- *Dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, qualsivoglia soggetto, anche diverso da quelli sopra indicati, ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo, può accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso del cd. green pass di base (salve le eccezioni di cui al D.L. n. 172/2021).*

- *Dal 15 febbraio 2022 sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 – ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo – possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di green pass rafforzato o cd. super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del d.l. n. 52 del 2021;*

vista la nota DOG n. 0006977.U datata 13.1.2022 del Capo del DOG Ministero della giustizia, con la quale si formulano indicazioni applicative della normativa su indicata e, in particolare, si prevede che *“a partire dal 1° febbraio 2022, saranno applicabili anche agli uffici giudiziari le regole di accesso a tutti gli uffici pubblici per i soggetti, diversi da quelli appartenenti alle categorie cui è dedicata una disciplina peculiare (magistrati, avvocati, personale amministrativo, consulenti, parti e testimoni ecc)”,* e che *“sono esentati dalla potestà di verifica e controllo relativa al possesso del green pass le parti e i testimoni del processo”,* nonché si autorizza *la possibilità di controllo a campione anche all'accesso* per difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia;

tanto premesso;

dispongono quanto segue

A) a far data dall'1.2.2022 e fino al 31.3.2022, l'accesso al Tribunale, alla Procura della Repubblica e all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata da parte di chiunque, e, quindi magistrati professionali ed onorari, tirocinanti, personale dell'amministrazione giudiziaria, ufficiali giudiziari, altri soggetti che ivi prestano la propria attività lavorativa, personale di polizia giudiziaria, difensori (avvocati e praticanti avvocati), consulenti tecnici, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, pubblico, visitatori, soggetti che devono accedere agli uffici giudiziari per usufruire di un servizio erogato dall'ufficio giudiziario al quale accedono - fatta eccezione per i testimoni, gli imputati, le parti civili, i responsabili civili, l'attore, il convenuto e tutte le parti del processo civile o penale (ai quali vanno assimilati l'indagato, le persone informate sui fatti e la persona offesa del procedimento) - è subordinato al possesso e all'esibizione, su richiesta, della certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto DL 22.4.2021 n. 52 (avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo avente validità di 6 mesi; avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-Covid-2 avente validità di 6 mesi; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Covid-2 avente validità di 48 ore dal test antigenico

rapido e di 72 ore dal test molecolare; avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo), fatti salvi i casi di esenzione dal suddetto obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;

B) a far data dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in atto i soggetti sub A) che abbiano compiuto i 50 anni di età o li compiano entro il termine del 15.6.2022, al quale si applica l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2, per poter accedere al Tribunale, alla Procura della Repubblica e all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata devono possedere ed esibire, a richiesta, una delle certificazioni verdi Covid 19 di vaccinazione o guarigione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del DL n. 52/2021 (avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo avente validità di 6 mesi; avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-Covid-2 avente validità di 6 mesi; avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);

C) ai soggetti su indicati sub A) e B) si applicano le disposizioni relative alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 contenute nel provvedimento a firma congiunta datato 14.10.2021 (controllo a campione con le modalità ivi indicate), allegato al presente decreto, da intendersi in questa sede richiamate;

D) sono esenti dall'obbligo sub A) e B) e dalla verifica sub C) ed autorizzati senz'altro ad accedere agli uffici giudiziari su indicati i seguenti soggetti:

- i testimoni, gli imputati, le parti civili, i responsabili civili, l'attore, il convenuto e tutte le parti del processo civile o penale (ai quali vanno assimilati l'indagato, le persone informate sui fatti e la persona offesa del procedimento), previa esibizione di documentazione dalla quale risulti la loro convocazione, citazione o la necessità della loro presenza presso l'ufficio giudiziario nella data dell'accesso, e di valido e idoneo documento di identità;

D) al fine di evitare e comunque di ridurre al minimo ritardi, code e disagi ai varchi di accesso al Tribunale, ove sono presenti due varchi di accesso, atteso il notevole flusso di persone che quotidianamente vi accedono:

dal lunedì al venerdì:

1) i magistrati, professionali ed onorari, i tirocinanti e la polizia giudiziaria in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica accederanno al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore, agli stessi riservato, dalle ore 7.00 alle ore 13.00; prima e dopo tale orario accederanno dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto;

2) il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria, gli LSU e i tecnici informatici/sistemisti potranno accedere al Tribunale indifferentemente sia dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto che dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore;

3) gli avvocati e i praticanti avvocati accederanno al Tribunale:

a) dalle ore 7.00 alle ore 10.30, esclusivamente dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore, agli stessi riservato;

b) dalle ore 10.30 in poi indifferentemente sia dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto che dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore.

4) il pubblico, i visitatori, la polizia giudiziaria esterna, gli ufficiali giudiziari e tutti gli altri soggetti diversi da quelli su indicati potranno accedere al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto;

5) l'unità della Polizia Metropolitana addetta al varco di accesso al Tribunale di corso Umberto:

a) dalle ore 7.00 alle ore 10.30, presterà servizio al varco di accesso al Tribunale di viale Pastore in ausilio all'altra unità della Polizia Metropolitana ivi addetta;

b) dalle ore 10.30 in poi presterà servizio al varco di accesso di corso Umberto in ausilio al personale della Guardia di Finanza ivi addetto;

il sabato, la domenica ed i festivi si accederà al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto.

Si comunichi:

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutti gli Avvocati iscritti;

- al Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutti gli Avvocati iscritti;

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti di Torre Annunziata;

- a tutti magistrati professionali e onorari del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di pace di Torre Annunziata;

- ai Dirigenti amministrativi del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di pace di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutto il personale amministrativo dei suddetti uffici;

- al Dirigente dell'UNEP in sede.

Si comunichi, per quanto di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata:

- al Comandante della Guardia di Finanza Gruppo di Torre Annunziata;

- al Comandante della Polizia Municipale di Torre Annunziata;

- al Comandante della Polizia della Città Metropolitana di Napoli.

Si comunichi, altresì, per opportuna conoscenza:

- al Presidente della Corte di Appello di Napoli;

- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;


- al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;

- al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si pubblichi sul sito web istituzionale del Tribunale e della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Torre Annunziata, 19.1.2022

Il Presidente del Tribunale

Ernesto Aghina


Il Procuratore della Repubblica

Nunzio Fragiasso





TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORRE ANNUNZIATA

Oggetto: Verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 degli artt. 9-quinquies e 9-sexies del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal DL 21 settembre 2021, n. 127, relative all'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati professionali ed onorari, del personale dell'amministrazione giudiziaria, dei soggetti che ivi prestano la propria attività lavorativa, degli Avvocati, del personale di polizia giudiziaria e di altri soggetti, sino al 31 dicembre 2021.

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9-quinquies e 9-sexies del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal DL 21 settembre 2021, n. 127, a decorrere dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, i magistrati professionali ed onorari, il personale dell'amministrazione giudiziaria e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni, per poter accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la propria attività lavorativa, hanno l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto DL 22.4.2021 n. 52 (avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo avente validità di 12 mesi, avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-Covid-2 avente validità di 6 mesi, effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Covid-2 avente validità di 48 ore dal test antigenico rapido e di 72 ore dal test molecolare), fatte salve le casistiche di cui al comma 3 dell'art. 9-quinquies (esenzione dal suddetto obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica); visto l'art. 9-quinquies, comma 4, DL 22.4.2021, n. 52, conv. dalla legge 17.6.2021, n. 87, inserito dall'art. 1 DL 21.9.2021, n. 127, il quale prevede che *I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2;* visto l'art. 9-quinquies, comma 5, DL 22.4.2021, n. 52, conv. dalla legge 17.6.2021, n. 87, inserito dall'art. 1 DL 21.9.2021, n. 127, il quale prevede che *I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo;* visto l'art. 9-quinquies, comma 7, del DL 22.4.2021, n. 52, conv. dalla legge 17.6.2021, n. 87, inserito dall'art. 1 del DL 21.9.2021, n. 127, il quale prevede che *L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione (pecuniaria) di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza;* visto l'art. 9-quinquies, comma 3, DL 22.4.2021, n. 52, conv. dalla legge 17.6.2021, n. 87, inserito dall'art. 1 DL 21.9.2021, n. 127, richiamato dall'art. 9-sexies, comma 7, del medesimo DL, il quale prevede che *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla*

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

visto l'art. 9-sexies, comma 3, DL 22.4.2021, n. 52, conv. dalla legge 17.6.2021, n. 87, inserito dall'art. 1 DL 21.9.2021, n. 127, il quale prevede che *L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 (magistrati ordinari) agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;*

visto l'art. 9-sexies, comma 4, DL 22.4.2021, n. 52, conv. dalla legge 17.6.2021, n. 87, inserito dall'art. 1 DL 21.9.2021, n. 127, il quale prevede che *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario;*

visto l'art. 9-sexies, comma 6, DL 22.4.2021, n. 52, conv. dalla legge 17.6.2021, n. 87, inserito dall'art. 1 DL 21.9.2021, n. 127, il quale prevede che *Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies;*

visto l'art. 9-sexies, comma 8, DL 22.4.2021, n. 52, conv. dalla legge 17.6.2021, n. 87, inserito dall'art. 1 DL 21.9.2021, n. 127, il quale prevede che *Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo;*

visto l'art. 9-sexies, comma 5, DL 22.4.2021, n. 52, conv. dalla legge 17.6.2021, n. 87, inserito dall'art. 1 DL 21.9.2021, n. 127, il quale prevede che *I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies;*

visto il provvedimento datato 13.10.2021 con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, in attuazione della norma su citata, ha delegato i Presidenti dei Tribunali e i Procuratori della Repubblica del medesimo distretto per la verifica su indicata;

ritenuto, pertanto, che, alla stregua della normativa e della delega su indicate, il dirigente di ciascun ufficio giudiziario, e quindi il Presidente del Tribunale quanto al Tribunale e il Procuratore della Repubblica quanto alla Procura della Repubblica, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative all'accesso agli uffici giudiziari da parte dei magistrati, in quanto delegati, e da parte del personale della pubblica amministrazione e degli altri soggetti che prestano la propria attività lavorativa negli uffici giudiziari, in quanto datori di lavoro degli stessi;

rilevato, altresì, che i varchi di accesso agli uffici giudiziari del Tribunale e della Procura della Repubblica di Torre Annunziata sono comuni, in quanto ubicati nella medesima struttura giudiziaria e, in particolare, nel Tribunale;

ravvisata, pertanto, l'opportunità di adottare disposizioni uniformi, a firma congiunta, valevoli per tutti coloro che accedono ad entrambi gli uffici giudiziari;

rilevata la necessità di estendere le suddette disposizioni anche all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 12.10.2021 recante le linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 5, ultima parte, del DL 22.4.2021, n. 52, conv. dalla legge 17.6.2021, n. 87, inserito dall'art. 1 DL 21.9.2021, n. 127;

rilevato che, ai sensi del su citato DPCM:

- il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione (par. 1.1);
- in ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia (par. 1.2);
- l'obbligo del possesso della certificazione verde e della sua esibizione è esteso anche ad ogni soggetto, che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione, che accede alla

struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, per cui per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, dovrà essere munito di green pass qualunque altro soggetto che ivi si rechi per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione e di manutenzione, i corrieri che recapitano posta di ufficio o privata, i visitatori, le autorità politiche (par. 1.1);

- nei casi su indicati la verifica del green pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'app VerificaC19 ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze (badge) (par. 1.1);
- sono esclusi dall'obbligo di esibire il green pass gli utenti, ovvero coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare (par.1.1);
- il datore di lavoro preposto al controllo è il dirigente apicale di ciascuna amministrazione, il quale può delegare la predetta funzione a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, e impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono ad effettuare materialmente le attività di controllo (par.1.2);
- l'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici (par.1.2);
- nel caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, il personale preposto al controllo vietterà, al lavoratore senza green pass valido, l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi e ne comunicherà con immediatezza il nominativo all'ufficio competente, ai fini della rilevazione dell'assenza ingiustificata (par.1.2);
- nel caso di accertamento svolto dopo l'accesso alla sede, il dirigente che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà sino alla esibizione della certificazione verde e dovrà avviare anche la procedura sanzionatoria (par.1.2);
- nel caso in cui l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, il datore di lavoro deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda con cadenza giornaliera a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad es. attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con criterio di rotazione su tutto il personale dipendente e prioritariamente nella fascia antimeridiana lavorativa (par. 1.2.);
- per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso, rimane in facoltà del datore di lavoro effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera (par. 1.2);
- al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all'accesso, tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli a campione nella sede di lavoro relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro; si suggerisce tuttavia di predisporre l'attivazione di più di una delle modalità indicate (par. 1.5);
- qualora l'amministrazione non abbia terminato l'eventuale aggiornamento/adequamento dei software relativi ai controlli automatici all'accesso al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare l'effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all'accesso attraverso l'applicazione denominata Verifica C19 (par. 1.5);
- è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso (par. 1.5);
- per la verifica automatizzata del green pass saranno rese disponibili specifiche funzionalità per le amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA che consentano una interazione con la piattaforma nazionale DGC per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19; per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione,

anche come soluzione alternativa al malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l'applicazione denominata VerificaC19 (par. 1.5);

- per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo va effettuato mediante lettura del QRcode in corso di predisposizione, nelle more del rilascio del quale, tale personale non potrà essere soggetto ad alcun controllo (par. 1.2);

vista la circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari n. 0209381.U datata 13.10.2021 del DOG del Ministero della Giustizia;

rilevato che, ai sensi della circolare su indicata:

- spetta ai capi degli uffici, d'intesa con i dirigenti amministrativi, verificare il rispetto delle prescrizioni in tema di possesso ed esibizione della certificazione verde al momento dell'accesso agli uffici (pag. 3);
- le procedure di verifica potranno essere effettuate a tappeto o a campione e preferibilmente in corrispondenza e al momento degli accessi (pag. 8);
- non essendo allo stato ancora disponibili la funzionalità di verifica del green pass mediante lettura del QRcode a mezzo dei sistemi di controllo della temperatura o soluzioni di tipo totem, né l'interazione tra la piattaforma NoiPA e la piattaforma nazionale DGC, né l'applicazione VerificaC19, al fine di assicurare un più agevole controllo agli ingressi, si sottolinea e si suggerisce che le ditte incaricate della vigilanza effettuino con il proprio personale e con dispositivi aziendali il controllo del green pass attraverso la app gratuita VerificaC19, configurata dal decreto legge 127 del 2021 come un vero e proprio controllo di accesso al luogo del lavoro (pagg. 10, 11);
- il sistema individua due meccanismi di controllo: quello all'accesso, a tappeto o a campione, e quello all'interno delle strutture, necessariamente a campione (pag. 11);
- la strutturazione del controllo all'accesso in modo diffuso a tappeto esenta dal controllo a campione interno, che potrà comunque essere effettuato anche con cadenza non giornaliera, mentre, in mancanza di controlli all'accesso, sarà necessario organizzare i controlli su un campione almeno pari al 20% dei dipendenti presenti in servizio e con cadenza giornaliera (pag. 11);
- in questa prima fase, e fino a quando non verrà reso disponibile il software relativo ai controlli automatici e sistematici all'accesso o un sistema di software che permettano controlli automatici e sistematici interni con personale delegato, la modalità di accertamento potrà e dovrà essere quella del controllo a campione (pag. 11);
- tale controllo potrà avvenire mediante esibizione del certificato di green pass in modalità cartacea o elettronica, ovvero su supporto digitale mediante verifica con l'applicazione app VerificaC19 (pag. 11, 13);
- una volta che saranno rese operative le modalità di controllo all'accesso, queste dovranno essere considerate prioritarie (pag. 11);
- con riferimento al controllo all'accesso, è raccomandata l'adozione di modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso e quindi differenziando gli accessi, ove possibile (pag. 12);
- in fase di prima applicazione, si invitano i capi degli uffici unitamente ai dirigenti amministrativi, per quanto attiene al personale dipendente, ed i Procuratori generali, con riguardo al personale di magistratura, ad individuare modalità di verifica del green pass all'accesso, avvalendosi del personale di vigilanza privato, del personale delle forze dell'ordine già incaricato del controllo dell'accesso o incaricando eventualmente personale dipendente (pag. 12);
- quanto al controllo a campione, le Linee guida lo definiscono come modalità non prioritaria ma comunque possibile sia per il personale amministrativo, che per il personale di magistratura; coerentemente con le linee guida il controllo a campione dovrà comunque essere organizzato per ovviare a casi di malfunzionamento dei sistemi di rilevazione automatica all'ingresso (pag. 12);
- al fine di operare il controllo a campione, i soggetti competenti individueranno gli incaricati del controllo a campione mediante provvedimento di delega, contenuta in atto formale, potendosi delegare incaricati per uno o più servizi (pag. 12);
- il controllo a campione dovrà avvenire secondo criteri di rotazione e prevalentemente in orario antimeridiano, specie per il personale amministrativo, assicurando una percentuale significativa

(20% del personale in servizio), salve le cautele per il personale di magistratura, per il quale è opportuno che detta percentuale sia modulata in maniera particolarmente flessibile e può essere valutato un controllo effettuato in orario postmeridiano (pagg. 7 e 12);

- i soggetti esenti dalla campagna vaccinale saranno sottoposti a controllo mediante lettura del QRcode, in corso di predisposizione, nelle more del rilascio del quale detti soggetti – che sono comunque tenuti alla trasmissione della documentazione sanitaria in tema di esenzione al medico competente dell'ufficio di appartenenza e che potranno autorizzare quest'ultimo ad informare il personale deputato ai controlli dell'esonero dalle verifiche - non potranno essere sottoposti ad alcun controllo (pag. 13);

- è opportuno che il medico competente sia invitato da ciascun ufficio a indicare un proprio recapito, preferibilmente di posta elettronica, al quale far pervenire la documentazione relativa all'esenzione nonché la dichiarazione facoltativa del lavoratore che autorizza il medico competente ad informare il personale deputato ai controlli della condizione dell'esenzione (pag. 14);

vista la circolare integrativa sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari n. 0210214.U datata 14.10.2021 del DOG del Ministero della Giustizia, con la quale è stato chiarito che anche ai magistrati si applicano:

- il divieto di accesso all'ufficio giudiziario nel caso di mancato possesso ovvero di mancata esibizione della certificazione verde covid 19;
- la previsione di cui all'art. 9-octies del DL 52/2021;

rilevato che, allo stato, non sono state rese disponibili né l'applicazione denominata Verifica C19, né l'interazione della piattaforma NoiPA con la piattaforma nazionale DGC per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, né la funzionalità di verifica del green pass mediante lettura del QRcode a mezzo dei sistemi di controllo della temperatura o soluzioni di tipo totem;

ritenuto, pertanto, nelle more della messa a disposizione degli applicativi su indicati che consentano di procedere ad un controllo automatizzato a tappeto del possesso della certificazione verde Covid-19 all'atto dell'accesso del personale dell'amministrazione giudiziaria e degli altri soggetti non esenti da tale controllo, al fine di evitare e comunque di ridurre al minimo ritardi, code e disagi durante le procedure di verifica del possesso della suddetta certificazione ovvero della documentazione che esime dal possesso della stessa o da tale verifica, di:

- procedere ad un controllo materiale a campione all'accesso alla struttura giudiziaria, delegando a tal fine il personale di polizia giudiziaria addetto alla vigilanza ai varchi di accesso alla stessa struttura;

- separare gli accessi al Tribunale, riservando ognuno dei due accessi ivi presenti a determinate categorie di soggetti;

- procedere ad un'ulteriore verifica a campione presso la sede di lavoro di ognuno degli uffici giudiziari, secondo modalità operative individuate, con separato provvedimento, dal dirigente di ciascuno dei due uffici giudiziari d'intesa con il rispettivo dirigente amministrativo;

tanto premesso;

viste le indicazioni emerse nel corso della riunione dei dirigenti giudiziari ed amministrativi degli uffici giudiziari del distretto, indetta dal Procuratore Generale presso la Corte di appello e tenutasi in data 14.10.2021, nella suddetta materia;

sentiti i rispettivi dirigenti amministrativi e d'intesa con gli stessi;

dispongono quanto segue

A) a far data dal 15.10.2021, l'accesso al Tribunale, alla Procura della Repubblica e all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata da parte di:

- magistrati professionali ed onorari (giudici, procuratore della Repubblica, sostituti procuratori, GOT, GOP, VPO e MOT);

- personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria (dirigente amministrativo, direttori amministrativi, funzionari, cancellieri, assistenti, ausiliari, autisti);

- tirocinanti;
- tecnici informatici e sistemisti;
- personale di polizia giudiziaria sia in servizio presso i suddetti uffici giudiziari, che esterno;
- personale tecnico convenzionato del Comune di Torre Annunziata;
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i suddetti uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni;
- personale delle ditte affidatarie dei servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione, intercettazione, ecc.;
- pubblico, visitatori, ospiti;

è subordinato al possesso e all'esibizione, su richiesta, della certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto DL 22.4.2021 n. 52 (avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo avente validità di 12 mesi, avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione di SRS-Covid-2 avente validità di 6 mesi, effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Covid-2 avente validità di 48 ore dal test antigenico rapido e di 72 ore dal test molecolare), fatti salvi i casi di esenzione dal suddetto obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;

B) sono esenti dall'obbligo sub A) ed autorizzati senz'altro ad accedere agli uffici giudiziari su indicati i seguenti soggetti:

- 1) gli avvocati (ai quali vanno assimilati i praticanti avvocati), previa esibizione del solo tesserino professionale o previa identificazione a vista, qualora già noti al personale preposto ai varchi di accesso;
- 2) i testimoni, gli imputati, le parti civili, i responsabili civili, l'attore, il convenuto e tutte le parti del processo civile o penale (ai quali vanno assimilati l'indagato, le persone informate sui fatti e la persona offesa del procedimento), previa esibizione di documentazione dalla quale risulti la loro convocazione, citazione o la necessità della loro presenza presso l'ufficio giudiziario nella data dell'accesso, e di valido e idoneo documento di identità;
- 3) i consulenti, i periti, i curatori fallimentari e gli altri ausiliari del magistrato, previa esibizione di documentazione dalla quale risulti la loro qualità e la loro identità o previa identificazione a vista, qualora già noti al personale preposto ai varchi di accesso;
- 4) i soggetti che devono accedere agli uffici giudiziari per usufruire di un servizio erogato dall'ufficio giudiziario al quale accedono (ad es. il richiedente un certificato del casellario giudiziario ovvero il richiedente una apostille, ecc.);

C) al fine di evitare e comunque di ridurre al minimo ritardi, code e disagi ai varchi di accesso al Tribunale, ove sono presenti due varchi di accesso, atteso il notevole flusso di persone che quotidianamente vi accedono:

dal lunedì al venerdì:

- 1) gli avvocati, i praticanti avvocati, i magistrati, professionali ed onorari, i tirocinanti e la polizia giudiziaria in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica accederanno al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore, agli stessi riservato, dalle ore 7.00 alle ore 13.00; prima e dopo tale orario accederanno dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto;
 - 2) il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria, gli LSU e i tecnici informatici/sistemisti potranno accedere al Tribunale indifferentemente sia dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto che dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore;
 - 3) il pubblico, i visitatori, la polizia giudiziaria esterna e tutti gli altri soggetti diversi da quelli su indicati potranno accedere al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto;
- il sabato, la domenica ed i festivi si accederà al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto.

D) nelle more della dotazione, ai suddetti uffici giudiziari, dell'applicazione informatica denominata Verifica C19, della interazione della piattaforma NoiPA con la piattaforma nazionale DGC per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e della funzionalità di verifica del green pass mediante lettura del QRcode a mezzo dei sistemi di controllo della temperatura o soluzioni di tipo totem, la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 nonché della documentazione medica che esenti dal possesso della certificazione verde Covid-19 (quest'ultima esclusivamente per i soggetti diversi dal personale dipendente o assimilato e da quello che presti stabilmente la propria attività lavorativa presso l'ufficio giudiziario) è svolta a campione, con frequenza che, titolo indicativo, si indica in misura non inferiore a due verifiche ogni dieci accessi (pari al 20%), ai varchi di accesso del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata dal personale di polizia giudiziaria addetto alla vigilanza ai suddetti varchi di accesso;

E) il personale delegato per la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, qualora accerti il mancato possesso della stessa nonché della documentazione che esenti dal possesso della certificazione verde Covid-19 ovvero il rifiuto di esibire l'una o l'altra, e sempre che non si tratti di soggetto esente dall'obbligo del possesso e dell'esibizione della suddetta documentazione, vietterà, al soggetto privo della certificazione verde Covid-19 ovvero della documentazione che lo esenti dal possesso della certificazione verde Covid-19 o che si sia rifiutato di esibire l'una o l'altra, l'accesso alla struttura, lo inviterà ad allontanarsi e, qualora si tratti di personale dipendente dell'ufficio giudiziario o che ivi presti la propria attività lavorativa, ne comunicherà, per iscritto, il nominativo all'ufficio competente, nella persona del rispettivo dirigente giudiziario, ai fini della rilevazione dell'assenza ingiustificata;

F) il personale della Guardia di Finanza e della Polizia della Città Metropolitana addetto alla vigilanza ai varchi di accesso al Tribunale e quello della Polizia Municipale di Torre Annunziata addetto alla vigilanza al varco di accesso all'Ufficio del Giudice di pace di Torre Annunziata, allo stato e sino alla dotazione degli applicativi sub G), procederà alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 utilizzando l'applicativo *App Verifica C19*, scaricandolo sul proprio smartphone;
al fine su indicato l'unità della Polizia Metropolitana addetta al varco di accesso al Tribunale di corso Umberto:

- sino al 22.10.2021 dalle ore 7.00 alle ore 13.00, presterà servizio al varco di accesso al Tribunale di viale Pastore in ausilio all'altra unità della Polizia Metropolitana ivi addetta;
- dal 25.10.2021, dalle ore 7.00 alle ore 9.00, presterà servizio al varco di accesso al Tribunale di viale Pastore in ausilio all'altra unità della Polizia Metropolitana ivi addetta, e dalle ore 9 in poi presterà servizio al varco di accesso di corso Umberto in ausilio al personale della Guardia di Finanza ivi addetto;

G) è riservata, all'esito della dotazione, ai suddetti uffici giudiziari, dell'applicazione informatica denominata Verifica C19 e della interazione della piattaforma NoiPA con la piattaforma nazionale DGC per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, l'individuazione di modalità diverse della verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 all'atto dell'accesso alle suddette strutture giudiziarie;

H) è riservata a separato provvedimento, adottato dal dirigente di ciascun ufficio giudiziario, quale datore di lavoro, d'intesa con il rispettivo dirigente amministrativo, l'adozione di ulteriori modalità interne per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 presso la sede di lavoro da parte del personale in servizio presso ognuno dei predetti uffici giudiziari;

I) Il personale dipendente e quello assimilato che presta la propria attività lavorativa stabilmente presso questi uffici giudiziari esente dalla campagna vaccinale è invitato a trasmettere la documentazione sanitaria in tema di esenzione al medico competente dell'ufficio di appartenenza.

Il presente ordine di servizio entra in vigore in data 15 ottobre 2021 e sarà efficace sino al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali diverse disposizioni.

Si comunichi:

- a tutti magistrati professionali e onorari del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di pace di Torre Annunziata;
- ai Dirigenti amministrativi del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di pace di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutto il personale amministrativo dei suddetti uffici;
- ai Responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica anche per la partecipazione al personale dipendente;
- al personale di polizia giudiziaria distaccato e/o applicato presso il Tribunale, la Procura della Repubblica e l'ufficio del Giudice di pace di Torre Annunziata;
- al personale tecnico informatico/sistemistico presso Tribunale, la Procura della Repubblica e il Giudice di pace di Torre Annunziata;
- al personale tecnico convenzionato del Comune di Torre Annunziata;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutti gli Avvocati iscritti;
- al Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutti gli Avvocati iscritti.

Si comunichi, per quanto di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata:

- al Comandante della Guardia di Finanza Gruppo di Torre Annunziata;
- al Comandante della Polizia Municipale di Torre Annunziata;
- al Comandante della Polizia della Città Metropolitana di Napoli.

Si comunichi, anche per la partecipazione ai Comandi e agli Uffici dipendenti:

- al Comandante del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata;
- ai dirigenti dei Commissariati di PS di Castellammare di Stabia, Pompei, Torre Annunziata, Torre del Greco, San Giuseppe Vesuviano, Sorrento;
- al Comandante del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia;
- ai Dirigenti della Polizia Stradale di Angri e Sorrento;
- ai Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni del circondario.

Si comunichi, altresì, per opportuna conoscenza:

- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Consiglio Superiore della Magistratura.

Torre Annunziata, 14.10.2021

Il Presidente del Tribunale
Ernesto Aghina

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso